



CITTA' DI CAIAZZO

(Provincia di Caserta)

Medaglia d'Argento al Merito Civile

C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610

www.comunedicaiazzo.it

comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.it

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SETTORE IV

N. 2 DEL 06-05-2024

Oggetto: Ordinanza per il controllo dei conferimenti dei rifiuti differenziati presso L'Isola Ecologica Comunale, allo scopo di contenere il costo di gestione nel rispetto agli stanziamenti di bilancio. Sospensione temporanea del conferimento dei rifiuti ingombranti (CER 200307) e dei rifiuti in legno riciclabili (CER 200138) -

Visto la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29-4-2024 – Presa d'atto P.E.F. e approvazione delle tariffe e scadenze Tari anno 2024 – con la quale, tra l'altro, vengono fornite precise disposizioni al Responsabile del Settore 4 finalizzate al contenimento della spesa di gestione, precisamente al contenimento dei costi dei rifiuti differenziati che rappresentano un costo per l'Ente, al fine di evitare un probabile aumento delle tariffe:

Visto la Direttiva prot.8158/2024 a firma del Segretario Generale dell'Ente con la quale vengono fornite al Responsabile del Settore 4 disposizioni in merito alla gestione dell'Isola Ecologica Comunale, nonché l'adozione di atti finalizzati al controllo dei conferimenti dei rifiuti differenziati presso la stessa struttura, allo scopo di contenere il costo di gestione nel rispetto agli stanziamenti di bilancio.

Visto il Decreto Legislativo n°116 del 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021;

Premesso che il D. Lgs. 116/2020, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 è intervenuto a modificare la disciplina in materia ambientale, modificando le definizioni di rifiuto urbano rispetto a quelle precedentemente stabilite nel D. Lgs. 152/2006 - T.U. Ambiente, con particolare riguardo al trattamento dei rifiuti speciali ed assimilati agli urbani.

Considerato che il predetto Decreto ha introdotto una nuova definizione di rifiuti urbani, distinti in rifiuti domestici o di altra provenienza (rifiuti sanitari, alimentari, di locali amministrativi ecc.). stabilendo, di fatto, che in questa categoria rientrano anche i rifiuti che arrivano dalla manutenzione del verde pubblico, dalla nettezza urbana o la pulizia dei mercati.

Dato atto che in particolare il comma 8 dell'art. 1 del Dlgs 116/2020 ha modificato l'articolo 183, definendo: (lettera: b-ter) "**rifiuti urbani**":

- ✓ i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili,

- ✓ i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- ✓ i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- ✓ i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- ✓ i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- ✓ i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.”
- ✓ i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”

Dato atto inoltre che ai sensi del comma 3 dell'art.184, come modificato dal Dlgs 116/2020, sono rifiuti speciali:

- ✓ i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- ✓ i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- ✓ i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- ✓ i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- ✓ i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- ✓ i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- ✓ i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- ✓ h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- ✓ i veicoli fuori uso.

Ritenuto dover emettere provvedimento mirato a contenere le spese di gestione dei rifiuti differenziati, conferiti presso l'Isola Ecologica Comunale, in attesa di individuare sul libero mercato piattaforme e impianti di recupero economicamente più vantaggiose per l'ente.

Visto lo statuto comunale;

Visto il Decreto Legislativo n°116 del 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021;

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

Richiamata altresì, la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 del D.lgs. 18.08.2000, n.267;

Visto il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali il D.lgs. 267/2000;

Richiamato il Decreto Sindacale n 16/2023 di E.Q.

ORDINA

In osservanza alla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29-4-2024 e alla Direttiva prot.8158/2024 a firma del Segretario Generale dell'Ente, al fine di contenere il costo di gestione dei rifiuti differenziati conferiti presso l'Isola Ecologica Comunale, nel rispetto agli stanziamenti di bilancio, in attesa di individuare sul libero mercato piattaforme e impianti di recupero economicamente più vantaggiose per l'ente, a far data dal giorno 8 Maggio 2024, fino a nuova disposizione, presso l'Isola Ecologica Comunale è sospeso il conferimento dei rifiuti ingombranti (CER 200307) e dei rifiuti in legno riciclabili (CER 200138) –

DISPONE

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'ingresso dell'Isola Ecologica Comunale in Via Caduti sul Lavoro e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

La presente ordinanza viene notificata alla ditta TLZ S.p.A. per il rispetto e l'esecuzione della stessa.

AVVISA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma dell'art. 3 e 4 della Legge n. 241/1990 al Tribunale Amministrativo della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare la presente ordinanza

Il Responsabile
Gaetano Chichierchia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa